

STATUTO

Titolo I - La rappresentanza delle imprese e degli enti esercenti trasporti e servizi

Art. 1 – Denominazione e componenti della rappresentanza

È costituita con sede in Roma una associazione di categoria denominata Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, in forma abbreviata Agens.

L'Agens aderisce alla Confindustria e costituisce componente del sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o erogatrici di servizi, con particolare riferimento alle imprese o Gruppi di imprese esercenti trasporti e servizi ad essi collegati.

Essa adotta il logo Confindustria nella propria denominazione, nonché gli altri segni distintivi.

Art. 2 – Scopi e funzioni dell'Agens

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Agens persegue gli scopi:

- a) di rappresentare gli associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, con gli utenti e con le rappresentanze politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- b) di promuovere la modernizzazione del sistema dei trasporti pubblici e privati, individuali e collettivi, e dei servizi ad essi collegati, individuando in esso uno dei punti chiave dello sviluppo del Paese, indirizzandolo verso una piena applicazione dei criteri di intermodalità;
- c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese, della Comunità europea e dei Paesi con cui l'Italia intrattiene regolari relazioni diplomatiche – e con similari istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo del settore dei trasporti.



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

A tali fini l'Agens può aderire a istituzioni che perseguano scopi nei quali essa si riconosce e può entrare a far parte, attraverso suoi rappresentanti designati ai sensi dell'art. 10, dei loro organi direttivi.

Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra sono tra l'altro attribuite ad Agens le seguenti funzioni:

- promuovere l'adozione di politiche finalizzate a favorire i processi di ammodernamento nelle aziende del settore e nella pubblica amministrazione. A questi fini verrà espresso il massimo impegno per sollecitare iniziative di innovazione tecnologica, organizzativa, economica e fiscale che, anche con l'applicazione di una legislazione selettiva, favoriscano l'adozione di metodi operativi funzionali alle esigenze del settore specifico e a quelli connessi così da assicurare un bilancio economico e sociale trasparente nella gestione delle diverse filiere del trasporto e dei servizi ad esse collegati, idonei a promuovere la competitività del sistema economico nazionale;
- tutelare gli interessi degli associati, anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere generale sia a livello nazionale che comunitario;
- stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali e accordi aziendali su espressa delega degli associati interessati, in conformità agli indirizzi generali di Confindustria in materia;
- garantire, nel rispetto delle direttive della Confindustria, l'assistenza agli associati in occasione delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- coordinare, d'intesa con gli associati, la politica sindacale e del lavoro di comune interesse;
- assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli associati e di sviluppare l'efficiente funzionamento di Agens sia in sede nazionale che comunitaria, diretta all'ordinato evolversi dei rapporti associativi nazionali ed internazionali;
- rendere agli associati, con i mezzi più idonei, servizi di consulenza e di informazione in materia economica, sindacale ed organizzativa;
- nell'ambito di tali iniziative, organizzare incontri degli associati, nel corso dei quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più attuale e rilevante importanza;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni intorno a temi di interesse per gli associati, in coerenza con quanto stabilito nel presente Statuto.

Agens persegue i suoi scopi secondo criteri di indipendenza e fonda i suoi comportamenti su principi di trasparenza finanziaria e di rigore nella gestione organizzativa e nella scelta dei dirigenti e del personale dipendente.

Ispira i suoi rapporti con la pubblica amministrazione, le istituzioni, i sindacati, le associazioni degli utenti, gli organismi internazionali a integrità e al rispetto reciproco.

L'Agens non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Agens adotta il Codice Etico dei Valori associativi di Confindustria, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando gli associati alla sua osservanza.

Titolo II - Costituzione dell'Agens

Art. 3 – Associati, domanda di ammissione, durata del rapporto associativo e obblighi dei soci

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, all'Agens possono aderire in qualità di Soci singole imprese o Gruppi di imprese.

La domanda di ammissione all'Associazione, redatta su appositi moduli e indirizzata al Presidente dell'Associazione, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del candidato socio e contenere l'integrale accettazione delle norme del presente statuto, dei regolamenti, del Codice Etico dei Valori associativi di Confindustria.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale anche con riferimento al citato Codice Etico e dei Valori associativi.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare il rappresentante legale, la natura delle attività esercitate, il numero dei dipendenti e ogni altro dato relativo all'attività esercitata previsto nell'apposito modulo.

L'accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione avviene a scrutinio palese ed è di competenza del Consiglio generale, che ne darà comunicazione, per il tramite del Presidente, a tutti i soci.

In caso di accoglimento, il nuovo socio è impegnato a far parte dell'Associazione per un biennio, con scadenza il 31 dicembre del secondo anno successivo all'adesione.

Tale impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non siano state presentate dimissioni firmate dal legale rappresentante ed inviate al Presidente di Agens con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

I soci possono impugnare l'accoglimento della domanda di adesione, indicando in maniera specifica e dettagliata i motivi procedurali e/o le ragioni di contro interesse, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al quinto comma del presente articolo – senza effetto sospensivo

– al Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 16 del presente Statuto. Quest'ultimo decide entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.

Avverso il mancato accoglimento della domanda, le imprese hanno la facoltà di presentare reclamo al Consiglio generale nei termini di cui al comma precedente e, in caso di rigetto, possono ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri entro i successivi 10 giorni. Quest'ultimo decide entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo. I soci devono comunque comunicare all'Agens, entro 30 giorni, ogni variazione sociale (rappresentante legale, sede, logo, ecc.).

L'adesione all'Agens comporta l'obbligo di osservare il presente statuto nonché le deliberazioni assunte dagli organi statutari dell'Agens.

Art. 4 – Sezioni/Aree di attività

L'Agens potrà costituire al proprio interno apposite Sezioni/Aree di attività dirette alla aggregazione di gruppi di associati esercenti attività omogenee.

Le Sezioni verranno articolate secondo modalità stabilite dal Consiglio generale.

Art. 5 – Contributi

Il finanziamento di Agens è assicurato attraverso contributi annui corrisposti dagli associati.

Il contributo unitario è ragguagliato ad un importo per addetto che potrà essere differenziato per tipo di attività e/o ad altri parametri, significativi della capacità contributiva, stabiliti dall'Assemblea.

L'importo dei contributi sarà stabilito ogni anno dall'Assemblea entro il mese di novembre, su proposta del Consiglio generale, a valere per l'anno successivo.

Il contributo non può comunque essere inferiore ad una quota minima fissata dall'Assemblea.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Qualora entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza gli associati non siano in regola con i pagamenti dei contributi, gli stessi non potranno partecipare né all'Assemblea, né alla formazione degli altri organi statutari, né alle riunioni degli organi già costituiti.

Art. 6 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata in forma orale negli organi direttivi o per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a dodici mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio generale.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 7 – Cessazione della qualità di associato

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 3;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 6.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 3.



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nei casi di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso riguardo alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 3.

Il Presidente dell'Agens deferisce al Consiglio generale, ai sensi dell'art. 11, l'associato inadempiente agli obblighi del presente statuto. Il Consiglio generale, prima di pronunciarsi, acquisisce un parere dei Probiviri ai sensi dell'art. 15 seguente. Il Consiglio decide motivatamente entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui la questione gli è stata deferita.

L'associato può presentare ricorso ai Probiviri.

Titolo III - Organizzazione di Agens

Art. 8 – Elencazione degli organi

Sono organi di Agens:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio generale
- c) il Presidente
- d) i Vice Presidenti
- e) i Probiviri
- f) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 9 – Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da delegati designati dagli associati.

Ogni associato designa, per ciascuna Assemblea, un delegato il quale dispone congiuntamente di un determinato numero di voti da esercitarsi in ragione del contributo annuo corrisposto.

Tutti gli associati hanno diritto a 1 voto indipendentemente dal contributo versato; inoltre ciascun associato ha diritto ad ulteriori voti determinati con i seguenti criteri:

fino € 10.000,00: 1 voto

da € 10.000,01 fino a € 100.000,00: 1 voto aggiuntivo ogni € 10.000,00 o frazione superiore a € 5.000,00

oltre € 100.000,00: 1 voto aggiuntivo ogni 20.000,00 o frazione superiore a € 10.000,00.

La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto alla direzione dell'Agens. È ammessa la facoltà di delega, da conferirsi ad uno degli associati.

Ad una stessa persona non può essere data più di una delega, salva l'ipotesi di imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario che possono conferire più deleghe alla stessa persona.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare i titolari di tutte le cariche statutarie e i componenti degli organi collegiali, senza diritto di volto salvo che ad essi compete quali delegati degli associati.

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo deliberi il Consiglio generale. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede dell'Agens, con comunicazione del Presidente trasmessa per posta elettronica agli associati almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare, in ordine alle quali va fornita la relativa documentazione.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata almeno cinque giorni lavorativi prima con comunicazione del Presidente trasmessa per posta elettronica e contenente le predette indicazioni.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano del 20% dei voti spettanti a tutti gli associati. Ad eccezione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non è richiesto alcun quorum. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, salvo i casi di cui alle successive lettere c), g) ed l) dell'ultimo comma del presente articolo. Nel quorum deliberativo non vengono computati gli associati astenuti.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine per le cariche di cui all'art. 8 si procede mediante scrutinio segreto.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente anziano ai sensi dell'art. 11. Chi presiede l'Assemblea nomina quale segretario il Direttore generale o la persona indicata dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, mentre in caso di votazioni i verbali di scrutinio vengono sottoscritti dagli scrutatori nominati dall'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere sottoposto a visione dei Soci entro i sette giorni successivi alla riunione e validato dagli stessi entro i sette giorni successivi. Copia del verbale verrà poi inviata a tutti i Soci.

L'Assemblea:

- a) determina le direttive di massima dell'azione dell'Agens;
- b) esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ai sensi dell'art. 18 e delibera in materia;
- c) determina, su proposta del Consiglio generale, i contributi di cui all'art. 5, con almeno tre quarti dei voti favorevoli sul totale dei voti spettanti a tutti gli associati;
- d) elegge il Presidente e i Vice Presidenti ed approva il relativo programma di attività ai sensi degli articoli 12 e 13;
- e) elegge i membri del Consiglio generale ai sensi dell'art. 10;
- f) elegge i Revisori contabili ed i Probiviri ai sensi degli articoli 15 e 16;
- g) procede alle modificazioni dello statuto, da approvarsi con un numero di voti che non sia inferiore al 55% dei voti presenti, e che corrisponda altresì al 15% di quelli spettanti al totale degli associati;
- h) delibera in ordine alle trattative ed alle decisioni finali relative sia agli accordi di carattere generale di cui al comma 3°, 2° alinea, art. 2 del presente statuto, sia ai contratti collettivi di lavoro di cui al precedente art. 2, 3° comma, 3° alinea ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante, rispetto a quelli stipulati dagli associati ai sensi del precedente art. 2, 3° comma, 4° alinea e a quant'altro possa impegnare gli associati, ai sensi dell'art. 2, 1° comma;
- i) delibera riguardo allo scioglimento dell'Agens, con almeno il 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.

Art. 10 – Consiglio generale

È composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea e dall'ultimo Past President in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea negli anni dispari con mandato biennale. Sono rieleggibili e possono restare in carica per non più di dodici anni consecutivi.

Raggiunto tale limite di permanenza continuativa in carica, possono essere rieletti allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.

Il Consigliere dimissionario o che cessi comunque dall'incarico, viene sostituito fino alla scadenza del Consiglio, mediante elezione suppletiva da parte dell'Assemblea.

Sono invitati al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non è ammessa delega.

Il Consiglio:

- nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, determina l'azione dell'Agens, deliberando quanto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari;
- nomina e revoca il Direttore generale dell'Associazione;
- propone all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione, nonché lo scioglimento della stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali;
- delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto;
- delibera, su proposta del Direttore generale, i regolamenti che si rendano necessari per il funzionamento dell'Agens e dei suoi organi, ivi compresa la costituzione e l'articolazione delle Sezioni/Aree di attività di cui all'art. 4;
- esamina il bilancio preventivo ed il consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea;
- delibera sulle materie di carattere patrimoniale che eccedano la ordinaria amministrazione, quali la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili, acquisto di partecipazioni in società commerciali, nonché la loro costituzione e la costituzione di associazioni senza fini di lucro collegate all'Agens;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;

- propone all'Assemblea, per l'approvazione, i contributi di cui all'art. 5;
- può inoltre esercitare, in via transitoria, eventuali funzioni delegategli dall'Assemblea e può sostituirsi a quest'ultima in caso di urgenza, salvo ratifica.

Il Consiglio generale potrà inoltre disporre la costituzione, eventualmente formulandone gli opportuni regolamenti, di Commissioni o di Gruppi di studio, aventi anche carattere permanente, dei quali possono essere chiamati a far parte esperti estranei all'Agens.

Il Consiglio generale si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi e quando lo disponga il Presidente o ne faccia richiesta minimo un terzo dei componenti.

Esso è convocato con comunicazione del Presidente trasmessa per posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Agens e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri nei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, mentre in tutte le altre ipotesi è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e degli eventuali consiglieri in conflitto di interesse. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale deve essere sottoposto a visione dei Consiglieri entro i sette giorni successivi alla riunione e validato dagli stessi entro i sette giorni successivi alla data di ricezione.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio generale, negli anni pari secondo le procedure di cui all'art. 12.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto, salvo quanto previsto dall'art. 12, c. 9 del presente Statuto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente - o su sua procura il Direttore Generale - nomina e revoca i rappresentanti dell'Agens presso la Confindustria ed altri enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio generale e del Direttore generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente,

alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente anziano.

In caso di cessazione anticipata del mandato, per dimissioni o impedimento, deve essere costituita la Commissione di designazione, entro 30 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro i successivi sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino al completamento del mandato residuo del predecessore e può essere rieletto se ha coperto meno della metà del quadriennio.

Art. 12 - Commissione di designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President se espressione di imprese regolarmente associate e che non ricoprano incarichi politici, individua cinque nominativi scelti tra i rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative. I cinque nominativi vengono comunicati al Presidente che convoca il Consiglio generale durante il quale vengono sorteggiati i tre componenti della Commissione di designazione.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base. Le consultazioni durano tra le due e le sei settimane dall'insediamento della Commissione di designazione.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature, formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso per ciascuna candidatura.

La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per la designazione, il Consiglio Generale decide a maggioranza dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. In caso di voto negativo dell'Assemblea si ripete la procedura di designazione con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica.

Qualora, esperite le consultazioni di cui al comma 2, la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle autocandidature. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Art. 13 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di 6, uniformemente distribuiti per ogni sezione costituita ai sensi dell'articolo 4.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea, il Presidente designato propone al Consiglio generale i nomi dei Vice Presidenti.

La proposta del Presidente designato deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.

Il Consiglio generale vota su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L'Assemblea attraverso un'unica votazione elegge il Presidente e i Vice Presidenti ed approva le deleghe e il programma di attività.

Le deleghe conferite dal Presidente ai Vice Presidenti potranno riguardare l'approfondimento di

temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Il mandato dei Vice Presidenti è rinnovabile fino ad un massimo di 8 anni consecutivi di permanenza in carica. Qualora vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio generale e i sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

I Vice Presidenti e il Presidente in carica costituiscono l'Ufficio di Presidenza, sede di coordinamento e confronto sulle tematiche di rilevante interesse per l'associazione.

Art. 14 – Direttore generale

Il Direttore generale dell'Agens è nominato e revocato dal Consiglio generale ed ha i seguenti compiti:

- coadiuva ed assiste il Presidente, al quale risponde della propria attività, cura la segreteria degli organi associativi nonché l'attuazione delle relative disposizioni, proponendo anche le opportune iniziative;
- cura i rapporti interni tra l'Agens e gli associati in conformità agli indirizzi degli organi direttivi;
- nell'ambito degli indirizzi e dei Regolamenti deliberati dai competenti organi statuari, è responsabile del funzionamento della struttura dell'Agens e sovrintende a tutte le funzioni della stessa. Sovrintende altresì alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Agens;
- d'intesa con il Presidente, propone al Consiglio generale l'articolazione della struttura organizzativa in Sezioni/Aree di attività dell'Associazione e, previa approvazione formale da parte del Consiglio stesso, nomina o revoca i Direttori di sezione, costituisce o risolve il rapporto di lavoro con tutto il personale, compresi i dirigenti;
- partecipa in ogni caso, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Agens.

Art. 15 – Collegio dei revisori contabili

L'Assemblea, in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto un Collegio di 3 Revisori contabili effettivi, nonché un supplente.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi.

Art. 16 – Probiviri

L'Assemblea, in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto 6 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire, salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 12 del presente Statuto. A parità di preferenze, verrà eletto il candidato più anziano.

Al fine della formazione delle liste di candidati, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea che non siano membri del Collegio Speciale dei Probiviri.

Il Presidente del collegio arbitrale è scelto tra i 4 restanti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i 4 restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dei Valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria.

La presentazione di un ricorso ai Probiviri è accompagnata dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale, nel limite massimo di dieci volte il contributo minimo associativo. Il deposito viene restituito al ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario è destinato al finanziamento di progetti di formazione interna.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia stessa.

All'inizio di ogni anno solare, i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea designeranno a maggioranza e a rotazione tra loro, i 3 membri del Collegio speciale dei Probiviri.

Il Collegio speciale dei Probiviri:

- interpreta la normativa dell'Associazione;
- dichiara, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;
- vigila a presidio dei principi organizzativi generali;
- fornisce profili di orientamento ai Probiviri per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.

Le decisioni assunte dal Collegio speciale dei Probiviri possono essere impugnate non oltre 20 giorni dalla comunicazione delle stesse mediante ricorso dinanzi ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio del riesame che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 17 – Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei soci che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante, fatto salvo quanto previsto per le cariche di cui agli articoli 15 e 16 del presente Statuto.

Per rappresentanti con responsabilità aziendale di grado rilevante delle imprese o dei Gruppi di imprese si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, i membri del Consiglio di amministrazione o i Direttori Generali, nonché gli amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificanti per settori fondamentali di attività aziendali.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e di Vice Presidente è richiesto il completo inquadramento. Il requisito deve sussistere per il Presidente al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale e, per i Vice Presidenti, al momento dell'elezione.

Le cariche di Presidente, di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'accesso alle cariche associative è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

È requisito per l'accesso alle cariche associative che i candidati diano piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico e dei Valori associativi.

All'elezione delle cariche di cui all'art. 8, si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto. L'assenza per cinque volte consecutive o la mancata partecipazione a più della metà delle riunioni dell'organo di appartenenza indette nell'anno solare, determinano la decadenza automatica dalla carica. La decadenza è accertata e dichiarata dallo stesso organo di appartenenza e comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla sua dichiarazione.

L'elezione – salvo quanto previsto per il Presidente – avviene su liste di candidati composte attraverso le designazioni che i componenti dell'organo che procede all'elezione stessa sono invitati, con congruo anticipo, ad effettuare.

Il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.

In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. In questo caso, sarà predisposta una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso.

In caso di raccolta di un numero di candidature superiore ai seggi, è possibile esprimere un numero di preferenze corrispondenti, al massimo, ai 2/3 degli eligendi. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere evidenziato sulla scheda.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo, vengono esaminati dal Consiglio generale e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, redatto in base agli schemi allegati al Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria e revisionato da società o professionisti iscritti nel Registro Unico dei Revisori Legali, è composto da: stato patrimoniale, rendiconto economico, nota integrativa, struttura delle eventuali partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi, relazione del Collegio dei revisori contabili e dell'organo di certificazione.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso a Confindustria di norma entro il 30 settembre di ciascun anno.



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Art. 19 – Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il quorum previsto dall'art. 9, ultimo comma, lettera i).

Con la maggioranza di cui al comma precedente, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 20 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio ai principi generali, alla normativa e al Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.